



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Allegato n. 2

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento di un servizio polifunzionale in favore dell'Università degli Studi dell'Aquila.

Valore del servizio, per la durata di anni n. 3, euro 3.266.357,00 oltre I.V.A. oltre gli oneri di sicurezza relativi ai rischi di interferenza pari ad euro 8.460,00.

C.I.G. 721758076E

Premesse

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Durata del contratto
- Art. 3 - Importo economico del contratto
- Art. 4 - Fatturazioni e pagamenti
- Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 6 - Cauzione definitiva
- Art. 7 - Oneri derivanti dal rapporto di lavoro
- Art. 8 - Clausola sociale
- Art. 9 - Clausola di gradimento del personale
- Art. 10 - Responsabilità civile e polizza assicurativa
- Art. 11 - Esecuzione, coordinamento e controllo dell'appalto
- Art. 12 - Norme operative di sicurezza
- Art. 13 - Revisione del prezzo contrattuale
- Art. 14 - Penali
- Art. 15 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 16 - Risoluzione e recesso
- Art. 17 - Codice di comportamento
- Allegati n. 2/A, 2/B, 2/C, 3/A

Premesse

1. Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi dell'Aquila (in breve "ente") e il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara in oggetto (in breve "contraente/aggiudicatario").

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di un servizio polifunzionale consistente nelle sotto elencate prestazioni, da svolgersi presso le sedi didattiche dell'Ateneo, per un periodo di anni 3 (tre):



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- A. **servizio di portierato, uscieriato e reception dei plessi didattici:** numero ore complessivo per l'intera durata contrattuale 117.492
- B. **servizio presidio aule didattiche, piccola manutenzione di attrezzature didattiche ivi presenti:** numero ore complessivo per l'intera durata contrattuale 53.369
- C. **servizio di presidio biblioteche e aule studio:** numero ore complessivo per l'intera durata contrattuale 15.788

secondo gli orari e le modalità previste nelle tabelle allegate (Allegati nn. 2/A, 2/B, 2/C) al presente capitolato.

- 2. In dettaglio, i servizi di cui al punto A) si riferiscono alle seguenti attività, ulteriormente specificate nel presente capitolato-parte tecnica;
 - **portierato:** attività che ha come finalità principale la custodia e la vigilanza dell'ingresso delle sedi didattiche dell'Università degli Studi dell'Aquila e le attività connesse di controllo degli accessi, di accoglienza, di assistenza degli utenti, di sorveglianza degli edifici in orari di apertura delle sedi e di videosorveglianza;
 - **uscieriato:** attività di apertura e chiusura degli edifici in cui svolge l'attività didattica
 - **reception:** attività di accoglienza del pubblico e di indirizzo per i servizi dell'Ateneo, servizio di front office informativo sulla collocazione di uffici, aule e studi docenti, assistenza e supporto ai portatori di handicap, servizi di accompagnamento all'interno della sede, predisposizione e riserva dei posti nelle aule e/o laboratori
 - **assistenza per allestimento aule per lezioni didattiche, congressi e manifestazioni.**
 - **servizi connessi ai precedenti:** la vigilanza antincendio, il controllo vie di fuga, la gestione delle manovre in caso di blocco degli ascensori, il primo soccorso in caso di incidenti e/o infortuni, la realizzazione di fotocopie con apparecchiature in dotazione dell'Ateneo.

N.B. L'espletamento del servizio di portierato richiede la costante presenza di personale, che deve alternarsi nel servizio in modo da coprire le necessità dell'Università, ed essere stabile, ovvero avere la necessaria conoscenza dei luoghi sede del servizio.

- 3. Il servizio di cui al punto B) si riferisce a:

- Apertura e chiusura aule con avvio e/o spegnimento delle attrezzature multimediali in esse presenti (PC, proiettore, lavagna multimediale) e con attività di supporto base agli apparati audiovisivi con assistenza agli utenti che utilizzano impianti audio e video installati nelle aule o nelle sale riunioni/conferenze. E' altresì compresa l'attività di riordino degli spazi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- Piccola manutenzione e riparazione di arredi didattici (banchi, sedute, piccolo mobilio) sulla base di quanto disposto dalli uffici competenti di Ateneo. Gli interventi dovranno essere effettuati con materiale acquistato dall'impresa appaltatrice per un importo totale annuo di euro 10.000,00.
4. Il servizio di cui al punto C) si riferisce a:
- predisposizione dei locali della Biblioteca prima dell'ingresso degli utenti
 - servizio di reception degli utenti all'accesso nella struttura
 - presidio di sala durante le ore d'apertura della biblioteca, con vigilanza del corretto uso del materiale, del corretto comportamento degli utenti, dei divieti all'accesso in spazi riservati e del rispetto del Regolamento concordato con l'Amministrazione dell'Università dell'Aquila
 - registrazione degli utenti con compilazione del registro delle presenze
 - controllo degli utenti in uscita dalla struttura
 - predisposizione di report settimanali contenenti informazioni su numero e provenienza dell'utenza che verranno consegnati mensilmente all'amministrazione universitaria. Al termine del contratto dovrà essere presentato, inoltre, un consuntivo dell'attività svolta
 - apertura e chiusura delle biblioteche dell'Ateneo, ad eccezione della Biblioteca di Scienze Umane (vedi punto seguente), nei seguenti orari: da lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00
 - apertura e chiusura della Biblioteca di Scienze Umane nei seguenti orari: da lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 24.00, il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 24.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 17.00, la domenica dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
5. L'Università, nel corso della durata del contratto, potrà variare, anche solo temporaneamente, le iniziali modalità di esecuzione dei servizi in relazione alle esigenze maturate. Potranno, altresì, subire variazioni le sedi ove i servizi verranno svolti. Tali variazioni verranno richieste con congruo anticipo via email dall'Università all'impresa aggiudicataria.
6. Tali modifiche non comportano indennizzi o modifiche contrattuali e non determinano comunque alcun servizio aggiuntivo. Inoltre, i servizi potranno essere richiesti sia per la gestione dell'attività didattica sia per la realizzazione di iniziative culturali e di ricerca promosse dall'Università.

Art. 2 - Durata del contratto

1. La durata complessiva del contratto è di **3 anni** decorrenti dalla data di stipula dello stesso.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, ex art. 106 comma 11 del D.lgs n. 50/2016, di prorogare il contratto, il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovo contraente. In tal caso l'Università per avvalersi di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

questa facoltà ne darà comunicazione per iscritto alla controparte, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

Art. 3 – Importo economico del contratto

1. L'importo economico del contratto risulterà da quanto offerto in sede di gara, a sommare gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA a norma di legge.
2. Il corrispettivo del contratto sarà, comunque riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito dal contraente e accertato dall'ente.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio proprio dell'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, i prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo a nuove prestazioni. Tale variazione dell'ammontare del servizio è giustificata da eventuali sopravvenute esigenze, allo stato attuale non preventivabili.

Art. 4 – Fatturazioni e pagamenti

1. La liquidazione del corrispettivo all'impresa appaltatrice per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale sarà effettuata come segue:
 - entro i 15 giorni successivi alla fine di ogni mese l'impresa appaltatrice trasmetterà alla stazione appaltante la rendicontazione dei servizi espletati, attraverso l'invio della scheda di un report in cui sono dettagliate le ore svolte presso le sedi di riferimento per ogni servizio;
 - l'Università autorizzerà l'emissione delle fatture previo contraddittorio con l'impresa appaltatrice circa la rendicontazione presentata.
2. Il pagamento della fattura emessa a seguito della procedura di cui al comma 1, non contestata, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, con mandato di pagamento a favore del contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'ente.
3. L'importo da fatturare, per ciascuno dei servizi di cui alle lett. a), b), c) del precedente art.1, è determinato dal costo offerto dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta economica, moltiplicato per il numero delle ore prestate nel corso del mese fatturato.
4. E' inteso che per le attività oggetto del presente appalto, al fine della fatturazione periodica, farà riferimento il programma settimanale di servizio stabilito dall'Università in accordo con l'Appaltatore. Le eventuali ore o frazioni di ora di maggior servizio degli addetti risultanti dal registro delle presenze giornaliere non potranno essere vantate per la definizione del compenso, salvo il caso in cui l'Università le abbia specificamente richieste o autorizzate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

5. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
6. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative e previdenziali verso il personale, l'Università applicherà i commi 5, 5 bis e 6 dell'art. 30 L. 50/2016.
7. Nei casi di grave inadempienze l'Università si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Università potrà applicare gli interventi sostitutivi e le penali previste nel contratto e risolvere il contratto stesso.
8. Con la notifica di aggiudicazione verranno fornite le specifiche relative alla fatturazione elettronica.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente comunicano alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. L'appaltatore si obbliga, inoltre, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all'art. 3 L. 136/2010.

Art. 6 – Cauzione definitiva

1. Il contraente prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare una cauzione definitiva stabilita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. La cauzione va costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, come specificato per la cauzione provvisoria nel disciplinare di gara all'art. 14.
3. La cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni.
4. Prima della consegna, l'appaltatore dovrà produrre una bozza della stessa ai fini dell'accettazione da parte dell'ente.
5. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

6. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempimenti da parte del contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 7- Oneri derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione, retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs n. 1/2008 e s.m.i.
2. Il contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni.
3. L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 105 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.
5. L'appaltatore si obbliga a dimostrare, ogniqualevolta l'Ente ne faccia richiesta, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alla assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei dipendenti.
6. Nell'ipotesi in cui il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal pagamento di quanto dovuto, l'importo corrispondente all'inadempienza e lo corrisponde direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 %. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'ente della verifica di conformità.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ente invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ente ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016, paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

Art. 8 – Clausola sociale

- 1) Si precisa che, ai sensi dell'art. 50 del Codice, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, l'aggiudicatario è tenuto ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015.
- 2) L'aggiudicatario dovrà prioritariamente assumere il personale alla dipendenza dell'appaltatore uscente e che è stato continuativamente addetto all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto nei 12 mesi precedenti alla data di emanazione del presente bando di gara a condizione che il numero e la qualifica di questo sia armonizzabile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante ai sensi dell'art. 50 del D.lgs n.50/2016.

Art. 9 - Clausola di gradimento del personale

1. L'Università ha la facoltà di richiedere, con formale motivazione, all'appaltatore la sostituzione del personale che, a suo esclusivo giudizio, non risulti in grado di svolgere le mansioni assegnate ovvero tenga un comportamento non idoneo.
2. In tal caso l'appaltatore dovrà procedere con urgenza e comunque non oltre cinque giorni dalla segnalazione a mezzo PEC.

Art. 10 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità o per qualsiasi danno causato a persone, cose e/o animali, tanto dell'appaltatore stesso quanto dell'ente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore dovrà sottoscrivere una polizza di responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi, ivi compreso l'Ente, e verso prestatori di opera (RCT/O), con esclusivo riferimento all'appalto in questione e con massimale non inferiore ad euro 1.800.000,00 per sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'appaltatore risponderà comunque nel suo valore complessivo, ivi compresa l'Università, per danni provocati a persone, cose e/o animali.
3. La polizza di R.C.T. dovrà coprire anche, il rischio derivante all'appaltatore ai sensi di legge in base all'art. 2049 del cc, per i danni involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti o da chiunque altra persona in dipendenza diretta o indiretta, durante la guida di autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Appaltatore. La garanzia deve valere anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
4. L'appaltatore dovrà produrre il documento integrale di polizza assicurativa ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazione attestante



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i. Ai sensi dell'art. 103, comma 10, in caso di R.T.I. le garanzie assicurative e quelle fideiussorie sono presentate su mandato irrevocabile della mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti.

5. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà immediatamente di diritto ex art. 1456 c.c., con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo del maggior danno subito.

Art. 11 – Esecuzione, coordinamento e controllo dell'appalto

1. Le attività di coordinamento, direzione e di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, nonché la verifica della regolare esecuzione da parte dell'impresa affidataria sono effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), al quale compete, altresì, l'espletamento di tutti i compiti demandategli dalle Linee Guida dell'ANAC, previste dall'art. 111 Del D.lgs 50/2016; il relativo nominativo e i recapiti dello stesso saranno indicati nel contratto.
2. In relazione ai servizi del presente appalto il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà coadiuvato da una serie di direttori operativi identificati in base alla tipologia del servizio, i cui nominativi saranno indicati nel contratto.
3. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal DEC il quale avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi indicati nel contratto e, in accordo con i competenti uffici dell'ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti le attività siano corretti e, comunque, conformi a norme dell'Ente.
4. Il contraente dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
5. In tal senso, il Contraente si impegna a designare, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a suo totale carico e onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'Ente all'atto di sottoscrizione del contratto.
6. Il Responsabile del servizio per conto del contraente provvederà a vigilare affinché in ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito nel contratto e sarà il naturale corrispondente del DEC per conto dell'ente.
7. L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Norme operative di sicurezza

1. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dall'appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
2. L'appaltatore è tenuto al rispetto del d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia. Nell'appalto in oggetto sussistono rischi da interferenze che non richiedono misure



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

preventive e protettive supplementari rispetto alle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d'asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.

Art. 13 – Revisione del prezzo contrattuale

1. La revisione del prezzo del costo della manodopera sarà regolata secondo quanto previsto dall'art.106, comma 1, del d.lgs 50/2016, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, su istanza dell'appaltatore. In particolare, sul costo orario offerto dall'affidatario sarà determinata la percentuale di incidenza del costo della manodopera. Sulla quota di costo offerto si procederà a calcolare l'incremento percentuale delle variazioni intervenute nel periodo interessato con riferimento alle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro relative al costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multi servizi.

Art. 14 – Penali

1. Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Ente si riserva la facoltà di applicare, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nonché l'eventuale recesso o risoluzione del contratto, le seguenti penalità:
 - Inosservanza degli orari di servizio stabiliti (salvo che il fatto non costituisca inadempimento più grave): euro 100,00 per ogni singola infrazione
 - Mancata sostituzione di un'unità lavorativa nei termini e nel rispetto delle modalità di cui al presente capitolato: euro 250,00 per ogni singola infrazione
 - Mancata sostituzione di un'unità lavorativa che determini l'inattività del servizio o renda impossibile la realizzazione delle iniziative previste: euro 1.000,00
 - Gravi mancanze nella realizzazione delle attività che comportino un danno all'ente: euro 1.000,00
 - Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da euro 250,00 ad euro 1500,00 per ogni singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca un più grave inadempimento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporta la sostituzione del personale interessato.
2. L'importo delle penali, ove non sia predeterminato, è graduato in relazione all'importanza dell'inadempimento, del danno arrecato ai servizi dell'ente, ai ripetersi degli episodi e al danno arrecato all'immagine complessiva dell'ente.
3. La contestazione delle irregolarità è effettuata per iscritto al contraente, che ha la facoltà di presentare controdeduzioni, che verranno valutate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione. L'ente potrà valersi direttamente sulla cauzione che dovrà essere obbligatoriamente ricostituita dal contraente nell'importo originario.
4. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice degli Appalti, comma 2, l'ammontare complessivo delle penali non può superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto

1. Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui sopra l'ente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ex art.1456 c.c..

Art. 16 - Risoluzione e recesso

1. L'Ente ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell' art. 1456 del codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC al contraente, senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:
 - cause di decadenza previste dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
 - violazione del divieto di cessione del contratto;
 - violazione della normativa in materia di subappalto;
 - violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
 - inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del personale dipendente e dei soci lavoratori, nel caso di soci lavoratori;
 - in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente capitolato. Oltre ai casi succitati, trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all'appaltatore, della cauzione definitiva.
3. L'Ente potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione del servizio, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito e del mancato guadagno, ai sensi dell'art. 1671 c.c. Trova applicazione l'art. 109 L. 50/2016.
4. L'Ente potrà altresì avvalersi del diritto di recesso nei modi e nei termini stabiliti dall'art.1 comma 13 del DL n.95/2012 (cd. Spending Review) convertito dalla Legge n.135/2012.

Art. 17 – Codice di comportamento

1. Il contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2016 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2011, n. 165, nonché il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi dell'Aquila, emanato con D.R. n. 210/2014 del 03.03.2014 pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dallo stesso.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE TECNICA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento di un servizio polifunzionale in favore dell'Università degli Studi dell'Aquila.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e descrizione dei servizi richiesti

Art. 2 – Servizio di portierato, uscieriato e reception

Art. 3 – Servizio di presidio aule didattiche e piccola manutenzione di attrezzature ivi presenti

Art. 4 – Servizio di presidio Biblioteche e aule studio

Art. 5 - Orari e sedi di esecuzione delle attività

Art. 6 - Risorse strumentali necessarie per l'esecuzione delle attività

Art. 7 - Requisiti richiesti al personale dell'impresa affidataria per l'esecuzione delle attività

Art. 8 - Obblighi dell'appaltatore e del personale alle sue dipendenze

Art. 9 - Uso delle macchine, attrezzature, materiali di consumo, locali, energia, linee telefoniche e di trasmissione dati

Art. 10 - Tutela della privacy

Art. 11 - Rinvio

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e descrizione dei servizi richiesti

1. L'appalto ha ad oggetto la prestazione di un servizio polifunzionale a favore dell'Università degli Studi dell'Aquila, composto dai seguenti servizi:

- a) Servizio di portierato, uscieriato e reception dei plessi didattici
- b) Servizio presidio aule didattiche e piccola manutenzione delle attrezzature didattiche ivi presenti
- c) Servizio di presidio delle Biblioteche di Ateneo e aule studio.

Art. 2 – Servizio di portierato, uscieriato e reception

1. Il servizio consiste nella presenza di personale all'ingresso e/o all'interno dei plessi didattici, indicati nelle tabelle allegate al presente capitolato, durante gli orari ivi indicati con il compito di espletare le seguenti attività:
 - presidio delle sedi indicate negli allegati;
 - apertura, controllo e chiusura dei singoli locali, degli edifici e delle strutture negli orari prestabiliti con l'utilizzo di chiavi ove previsto. All'apertura verifica delle normali condizioni generali di esercizio e di sicurezza prima dell'avvio delle attività; controllo e attività di monitoraggio del permanere delle normali condizioni di esercizio e di sicurezza durante le attività istituzionali; verifica delle stesse condizioni alla chiusura dei locali. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra le normali condizioni di esercizio: l'assenza di pericoli, ostacoli e impedimenti all'interno delle aree presidiate; la regolare fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza all'interno delle aree presidiate, negli spazi comuni e in quelli utilizzati per le attività didattiche; l'assenza di scritte e raffigurazioni deturpanti sulle pareti interne e esterne e altre parti (cancelli, porte, finestre, cartelli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

segnaletici, ecc.); in sede di chiusura anche l'assenza di personale estraneo o non autorizzato a permanere oltre l'orario. Le situazioni anomale riscontrate devono essere ripristinate direttamente, ove possibile, ovvero richiedendo l'intervento dei competenti servizi Universitari;

- presa in consegna e responsabilità della tenuta delle chiavi dei complessi cui è preposto con registrazione su apposito registro delle chiavi fornito dall'appaltatore ove non presente un registro già predisposto dall'Università;
- ricezione delle telefonate in arrivo;
- attività di prima informazione all'utenza;
- indicazione all'utenza circa la dislocazione delle singole strutture universitarie e loro orari di apertura; in caso di aule, indicazione della dislocazione e dell'orario delle attività didattiche;
- ricezione, smistamento e recapito della corrispondenza in arrivo e in uscita dalle strutture universitarie seguendo le modalità definite dall'Università;
- consegna per la spedizione della corrispondenza agli addetti del servizio posta dell'Università;
- smistamento tra i diversi uffici di ciascuna sede dei registri contenenti documentazione amministrativa (es. registri firma);
- attività di piccolo facchinaggio inteso quale movimentazione trasporto di materiale di piccole dimensioni quali a titolo esemplificativo plichi, scatole, materiale didattico e di cancelleria, nonché arredi e attrezzature di piccole dimensioni;
- partecipazione alle emergenze e alle simulazioni sotto la direzione dei coordinatori delle squadre d'emergenza ed evacuazione degli edifici universitari, in ottemperanza a quanto previsto nei piani di emergenza ed evacuazione dell'Ateneo.

Dall'ambito dei servizi di portierato, uscieriato e reception nonché nell'ambito dei servizi di presidio delle biblioteche sono tassativamente escluse tutte le attività ricollegabili alle mansioni per le quali, ai sensi del T.U. di Pubblica Sicurezza 18/06/1931 n. 733, sia necessaria la licenza del Prefetto territorialmente competente. In particolare, sono esclusi i servizi di vigilanza di cui agli artt. 133, 134 e 138 del suddetto T.U.

2. Per l'espletamento di tali servizi, l'Appaltatore dovrà far riferimento **al Responsabile del Settore Economato e Patrimonio Mobiliare.**

Art. 3 – Servizio di presidio e assistenza aule didattiche, piccola manutenzione di attrezzature didattiche ivi presenti

1 Il servizio di presidio aule didattiche e piccola manutenzione di attrezzature ivi presenti comprende le seguenti prestazioni:

- predisposizione e ripristino degli arredi e degli impianti didattici (pc, collegamenti audio-video) sulla base delle richieste dell'Università per un importo totale annuo di euro 10.000,00.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- piccola manutenzione e riparazione di arredi didattici sulla base di quanto disposto dagli uffici competenti di Ateneo con materiale acquistato dall'impresa appaltatrice;
- presidio delle aule e assistenza in caso di riunioni con installazione e controllo degli impianti audiovisivi e delle attrezzature, esecuzione di piccole attività di manutenzione e riparazione degli stessi con materiale acquistato dall'impresa appaltatrice;
- spostamento di materiale e risistemazione di arredi di piccola entità;
- corretta collocazione degli arredi e delle altre attrezzature didattiche e il loro regolare funzionamento, il rispetto delle capienze delle aule didattiche;
- partecipazione alle emergenze e alle simulazioni sotto la direzione dei coordinatori delle squadre d'emergenza ed evacuazione degli edifici universitari, in ottemperanza a quanto previsto nei piani di emergenza ed evacuazione dell'Ateneo.

- 2 Per l'espletamento di tali servizi, l'Appaltatore dovrà far riferimento **al Responsabile del Settore Economato e Patrimonio Mobiliare.**

Art. 4 – Servizio di presidio Biblioteche e aule studio

1. Il Servizio di presidio Biblioteche e aule studio comprende le seguenti prestazioni:

- predisposizione dei locali della Biblioteca prima dell'ingresso degli utenti
- servizio di reception degli utenti all'accesso nella struttura
- presidio di sala durante le ore d'apertura della biblioteca, con vigilanza del corretto uso del materiale, del corretto comportamento degli utenti, dei divieti all'accesso in spazi riservati e del rispetto del Regolamento concordato con l'Amministrazione dell'Università dell'Aquila
- registrazione degli utenti con compilazione del registro delle presenze
- controllo degli utenti in uscita dalla struttura
- predisposizione di report settimanali contenenti informazioni su numero e provenienza dell'utenza che verranno consegnati mensilmente all'amministrazione universitaria. Al termine del contratto dovrà essere presentato, inoltre, un consuntivo dell'attività svolta
- apertura e chiusura delle biblioteche dell'Ateneo, ad eccezione della Biblioteca di Scienze Umane (vedi punto seguente), nei seguenti orari: da lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00
- apertura e chiusura della Biblioteca di Scienze Umane nei seguenti orari: da lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 24.00, il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 24.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 17.00, la domenica dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

2. Per l'espletamento del presente servizio, l'Appaltatore dovrà far riferimento al **Coordinatore Area Biblioteche**

Art. 5 - Orari e sedi di esecuzione delle attività

1. Le attività relative ai servizi di cui all'art. 2 (**Servizio di portierato, uscieriato e reception dei plessi didattici**) saranno espletate presso le sedi universitarie didattiche



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

indicate negli allegati n. 2A, 2B, e 2C con le modalità e le esigenze manifestate dall'Università e secondo il calendario ivi definito, che riporta a titolo indicativo le ore di servizio previste).

2. Le attività relative ai servizi di cui all'art. 3 (**Servizio di presidio e assistenza aule didattiche, piccola manutenzione di attrezzature didattiche ivi presenti**) saranno espletate presso le sedi universitarie indicate negli allegati con le modalità e le esigenze manifestate dall'Università e secondo il calendario ivi definito.
3. Le attività relative ai servizi di cui all'art. 4 (**Servizio di presidio delle Biblioteche di Ateneo e aule studio**) saranno espletate presso le sedi universitarie di biblioteche ed aule studio indicate negli allegati con le modalità e le esigenze manifestate dall'Università e secondo il calendario ivi definito, che riporta a titolo indicativo le ore di servizio previste.
4. Qualora l'Università decidesse di procedere, all'atto della stipula, alla riduzione del servizio oggetto del contratto secondo gli orari che saranno comunicati e che potrebbero anche essere inferiore alle ore indicate nel capitolato, alla ditta aggiudicataria ne verrà data comunicazione scritta via PEC con un preavviso di almeno 5 giorni. L'Università si riserva altresì la facoltà di variare le strutture presso le quali richiedere il servizio in oggetto, sia in diminuzione che in aumento, sempre con preavviso scritto a mezzo PEC con un preavviso di almeno 5 giorni alla ditta aggiudicataria.
5. Il pagamento del corrispettivo del servizio verrà comunque liquidato in base alle ore effettivamente prestate.

Art. 6 - Risorse strumentali necessarie per l'esecuzione delle attività

1. L'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, dovrà fornire al personale addetto al servizio:
 - a) telefono cellulare o altro sistema di comunicazione per l'immediata circolazione di informazioni sia tra il personale stesso nello svolgimento dei propri compiti che tra personale e Università nonché per il reperimento immediato del personale da parte dell'Appaltatore e dell'Università;
 - b) autovetture, furgoni od altri veicoli messi a disposizione dall'Appaltatore, adatti al servizio in numero sufficiente per eventuali spostamenti da una sede all'altra.

Art. 7 - Requisiti richiesti al personale dell'impresa affidataria per l'esecuzione delle attività

1. Il personale dell'Appaltatore dovrà:
 - a) disporre di piena padronanza della lingua italiana parlata e scritta;
 - b) saper utilizzare strumenti informatici per la redazione dei report e la compilazione dei registri;
 - c) saper utilizzare strumenti informatici per l'utilizzo degli applicativi messi a disposizione dall'Università per consegna/ritiro libri (solo per il personale addetto ai servizi bibliotecari);
 - d) tenere un atteggiamento consono all'immagine ed alla funzione dell'Università, mantenendo un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi di tutti coloro che frequentano le sedi universitarie;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- e) possedere capacità fisiche, psichiche e professionali per un soddisfacente espletamento del servizio;
 - f) svolgere il servizio negli orari prestabiliti;
 - g) rispettare le disposizioni sul servizio seguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
 - h) non divulgare notizie su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e le attività svolte dall'Università, salvo quelle indicate dall'Università stessa;
 - i) custodire con responsabilità e utilizzare correttamente le chiavi e i dispositivi di apertura consegnati dall'Università per l'accesso alle sedi ed ai locali, secondo le istruzioni ricevute dall'Università. E' vietata la cessione o la duplicazione delle chiavi senza previa autorizzazione da parte dei servizi competenti dell'Università;
 - j) non permettere l'accesso ai locali, fuori orario di apertura, a persone non espressamente autorizzate dall'Università;
 - k) essere riconoscibile indossando l'apposita divisa dell'Appaltatore e la tessera di riconoscimento con nominativo, fotografia ed indicazione dell'impresa di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera u).
2. Inoltre, il personale dell'Appaltatore dovrà essere in possesso di:
- a) certificazione attestante l'informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i relativamente alle mansioni specifiche
 - b) attestato rilasciato da VV.FF. ai sensi dell'art. 3 della legge 28/11/1996, n. 609, di idoneità a svolgere l'incarico dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in luoghi di lavoro come definito dall'art. 6, comma 3, del Decreto ministeriale l. 10.03.1998 e relativi aggiornamenti;
 - c) attestato di formazione per addetto al primo soccorso aziendale, a seguito di partecipazione a corso di formazione di almeno 12 ore, come previsto dal DM n. 388 del 15/07/2003 e relativi aggiornamenti;
 - d) attestato BLSD di formazione all'uso del defibrillatore semiautomatico;
 - e) patente di guida per veicoli a motore (autovetture, furgoni o altro veicolo idoneo di proprietà dell'Appaltatore).

Art. 8 - Obblighi dell'appaltatore e del personale alle sue dipendenze

1. Tutto il personale adibito al servizio appaltato è alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti dell'Università che di terzi.
2. Prima di avviare l'espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà presentare al servizio competente dell'Università un elenco nominativo del personale preposto al servizio, con le esatte generalità, il domicilio, che dovrà essere costantemente aggiornato e corredato dalle relative fotografie, nonché copia degli attestati come individuati al comma 2, art. 7.
3. L'Università è sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale impiegato per quanto attiene a:
 - * retribuzione
 - * contributi assicurativi ed assistenziali;
 - * assicurazioni e infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente al suo rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- * obblighi ed oneri relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, riferibili al Datore di Lavoro della ditta aggiudicataria (valutazione dei rischi connessi all'attività espletata, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.).
4. Nel caso in cui, nel corso dell'appalto, sia necessario, per cause motivate, sostituire uno degli addetti al servizio, l'Appaltatore si impegna a sostituirlo entro e non oltre 5 giorni dalla segnalazione, con persona dotata dei medesimi requisiti richiesti, dando preventiva e motivata informazione all'Università e fornendo copia dei relativi attestati.
 5. L'Appaltatore è direttamente responsabile di comportamenti illeciti ai danni dell'Università in conseguenza delle mansioni svolte.
 6. È fatto divieto al personale della ditta appaltatrice dell'uso improprio o diverso da quello necessario per lo svolgimento delle mansioni previste, di attrezzature e strumenti in dotazione alle strutture universitarie, con particolare riferimento alle postazioni informatiche.
 7. Il personale preposto al servizio dovrà essere sempre raggiungibile durante lo svolgimento delle proprie attività all'interno dell'Università.
 8. L'assuntore del servizio dovrà formare ed informare il proprio personale sui rischi generici e specifici derivanti dalla propria attività e di quelli dell'Università pertinenti all'esecuzione del servizio, renderlo edotto sulle conseguenti misure preventive e protettive e sorvegliare che siano correttamente attuate, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e normativa connessa.
 9. Le eventuali variazioni, di numero e qualifiche, del personale destinate al servizio presso l'Università dovranno essere comunicate all'Università almeno sette giorni prima che le nuove unità siano immesse in servizio.
 10. A richiesta del committente, l'impresa assuntrice del servizio dovrà esibire i libri paga e matricola del personale addetto al servizio, le ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle vigenti disposizioni e la documentazione relativa agli adempimenti connessi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori (nomina del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, certificati di idoneità, certificazioni di avvenuta informazione e formazione, ecc.) nonché tutta la documentazione dalla quale si evinca che al personale addetto è stato corrisposto tutto quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
 11. Ogni responsabilità inerente alla gestione fa interamente carico all'impresa assuntrice del servizio; in questa responsabilità è compresa quella per gli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato e istruito.
 12. Il personale dell'assuntore del servizio dovrà:
 - osservare le norme di sicurezza e salute previste dall'Università per i rischi generici e specifici;
 - rispettare la segnaletica di sicurezza;
 - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza e che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri (personale universitario, studenti, pubblico);
 - segnalare per iscritto al Servizio competente dell'Ateneo qualsiasi malfunzionamento o modifica delle condizioni iniziali o pericoli di cui venisse a conoscenza, anche attraverso la compilazione di specifici rapporti;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- non manomettere i mezzi e presidi di sicurezza e protezione e/o di segnalazione presenti.

13. L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

- a. sostenere tutte le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dell'appalto intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale;
- b. rispettare le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli allegati;
- c. uniformarsi a tutte le norme concernenti i servizi oggetto del presente appalto;
- d. sostenere, a proprio esclusivo carico, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto;
- e. adempiere le proprie obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- f. impiegare personale in possesso delle facoltà fisiche, psichiche e professionali necessarie per il corretto svolgimento dei compiti assegnati. Nessun addetto potrà operare sotto effetto di farmaci e/o sostanze che possano ridurre il livello di attenzione e/o autocontrollo. In caso contrario il personale dovrà essere immediatamente sostituito e potrà essere reintegrato solo ed esclusivamente previa verifica del recupero delle piene facoltà psicofisiche;
- g. comunicare all'Università almeno due giorni prima, eventuali scioperi del personale addetto o altre cause di forza maggiore che impediscono il regolare servizio, impegnandosi comunque ad assicurare un servizio minimo d'emergenza;
- h. garantire anche se l'appaltatore non aderisce alle associazioni firmatarie, per tutta la durata dell'appalto, l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento per la categoria oggetto del presente appalto.

Art. 9 - Uso delle macchine, attrezzature, materiali di consumo, locali, energia, linee telefoniche e di trasmissione dati

1. Il personale della ditta appaltatrice è tenuto, nel corso dell'utilizzo della dotazione tecnologica dell'Ateneo, a:
 - mantenere in stato ottimale di funzionamento e di ordine gli spazi, le macchine e le attrezzature affidategli per l'espletamento del servizio;
 - utilizzare i locali, le macchine, le attrezzature, i materiali di consumo, l'energia elettrica, le linee telefoniche e di trasmissione dati esclusivamente per le attività oggetto del presente contratto e secondo le modalità concordate con i Referenti di ciascun servizio;
 - non abbandonare materiali personali nei locali di svolgimento del servizio;
 - impedire l'accesso ai locali non aperti al pubblico a persone non autorizzate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Art. 10 - Tutela della privacy

1. L'impresa ha l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
2. L'impresa ha inoltre l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti.
3. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - a) il personale interno dell'amministrazione universitaria implicato nel procedimento;
 - b) ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 196/03.
4. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Università ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Università.

Art. 11 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. n.50/2016 e, nelle more dell'emanazione degli atti attuativi del nuovo Codice degli appalti, alle disposizioni di cui al DPR n.207/2010 e s.m.i. limitatamente alle parti non immediatamente e direttamente incompatibili con il D.Lgs. n.50/2016), alle norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni.

Data e luogo

FIRMA